


**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti**
-SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA-
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze
Piazza dei Giudici, 3
Dlgs 22/97



Iscrizione N: FI001273/OS

Prot. N° FI000082/ 2005 del 20/01/2005

**IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA DELL'ALBO NAZIONALE DELLE
IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Visto l'articolo 30 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 17/11/2004 registrata al numero di protocollo FI03999/2004

Vista la deliberazione della Sezione Regionale della Toscana in data 20/01/2005 con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi:

Categoria: 5 Classe: F
della ditta ECOTRASPORTI S.R.L.

Vista la deliberazione della Sezione Regionale della Toscana in data 20/01/2005 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 6721102384245 del 27/10/2004 prestate da Milano Assicurazioni S.p.A. a favore del Ministero dell'Ambiente per l'importo di Euro 51645,69 per la categoria 5 classe F

**DISPONE CHE L'IMPRESA
Art. 1**

Denominazione: ECOTRASPORTI S.R.L.
Con Sede a: GROSSETO (GR)
Indirizzo: VIA ZAFFIRO, 22
CAP: 58100
C. F.: 01246730533



E' ISCRITTA ALL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA

FI001273/OS C.F.: 01246730533

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA-**
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze
Piazza dei Giudici, 3
Dlgs 22/97

GESTIONE DEI RIFIUTI COME SEGUE:

Art. 2

LEGALI RAPPRESENTANTI:

PINTO GIUSEPPE - C.F. PNTGPP75P23G088S
Carica: AMMINISTRATORE UNICO
Nato a: ORBETELLO (GR) il: 23/09/1975

RESPONSABILI TECNICI:

CANZONETTI LEONARDO - C.F. CNZLRD76M05G088V
Nato a: ORBETELLO (GR) il: 05/08/1976
Abilitato per:
Categoria: 5 Classe: F
Titolo di studio: LAUREA (GENERICA)



Art. 3

Iscrizione Ordinaria

Categoria: 5 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
Classe Richiesta: F quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 T.
Inizio Validità: 20/01/2005 Fine Validità: 20/01/2010

Elenco mezzi:

Targa: BW153JF Tipo: AUTOCARRO
Limitazioni: NESSUNA

Targa: AA77214 Tipo: RIMORCHIO
Limitazioni: NESSUNA

Targa: CAS. CM0 Tipo: CONTAINER
Limitazioni: NESSUNA

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti**
-SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA-
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze
Piazza dei Giudici, 3
Dlgs 22/97

Container

Ditta Costruttrice: Carpenteria Metallica C.M. s.r.l.-Poggibonsi(siena)

Certificato di origine: N.083

Tipo: T/170 scarrabile

Matricola: CM08302

Capacita': 12,50 mc

Peso: 2550KG

Dimensioni Esterne: ml 7,20 x ml. 2,50 x ml. 1,45

Materiale di costruzione: Fe430B

Targa: CAS. CM1 **Tipo:** CONTAINER

Limitazioni: NESSUNA

Container

Ditta Costruttrice: Carpenteria metallica C.M: s.r.l.-poggibonsi (siena)

Certificato di origine: N.154

Tipo: T/170: scarrabile a tenuta stagna

Matricola: CM15401

Capacita': 34.60mc

Peso: 2800Kg

Dimensioni esterne: ml7,20 x ml.2,50 x ml.2,45

Materiale di costruzione: Fe430B

Targa: AA77347 **Tipo:** RIMORCHIO

Limitazioni: NESSUNA

Targa: BM796DA **Tipo:** AUTOCARRO

Limitazioni: NESSUNA

Targa: AD01781 **Tipo:** RIMORCHIO

Limitazioni: NESSUNA

Targa: CA963VS **Tipo:** AUTOCARRO

Limitazioni: NESSUNA

Targa: CH238XS **Tipo:** AUTOCARRO

Limitazioni: NESSUNA

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

15.01.10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.

16.01.04* veicoli fuori uso.

16.01.08* componenti contenenti mercurio.

16.01.21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze
Piazza dei Giudici, 3
Dlgs 22/97

e 16 01 14.

- 16.02.11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC.
- 16.02.12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere.
- 16.02.13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12.
- 16.02.15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
- 17.06.01* materiali isolanti contenenti amianto.
- 17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto.

SITI DI RICOVERO:

GROSSETO (GR) VIA ZAFFIRO, 22

Art. 4

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata da perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste, e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;

FI001273/OS C.F.: 01246730533

Pagina 4 di 6



**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze
Piazza dei Giudici, 3
Dlgs 22/97

6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;

7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto delle merci pericolose, devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:

a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile;

b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere apposta un' etichetta inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5.

I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;

10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;

12) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.


**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA-**
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze
Piazza dei Giudici, 3
Dlgs 22/97

Art. 5

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00154 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

IL SEGRETARIO SUPLENTE

(Paolo Ulivelli)



IL PRESIDENTE

(Cristina Bandinelli)

